

La Banca d'Italia

VISTO l'art. 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e successive modificazioni - recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB) - in base al quale i soggetti di cui all'art. 115 TUB aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR);

VISTA la deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni" che assegna alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni applicative della stessa deliberazione;

VISTE le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia, che regolano il funzionamento della procedura innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF);

VISTO l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori, il quale prevede che "il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto";

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) dell'11 settembre 2019 sul caso "Lexitor" (causa C-383/18), la quale ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore";

VISTO l'art. 125-*sexies* TUB, nel testo introdotto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che ha recepito l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE in materia di rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori;

VISTO l'art. 11-*octies* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-*bis*), introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021 (entrata in vigore il 25 luglio 2021), che ha modificato la disciplina del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori;

VISTO, in particolare, il citato art. 125-*sexies* TUB, novellato dal Decreto Sostegni-*bis*, il quale prevede, per i contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto;

VISTO, in particolare, il citato art. 11-*octies*, comma 2, del Decreto Sostegni-*bis*, il quale dispone che, per le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;

VISTA la decisione del Collegio di coordinamento dell'ABF n. 21676 del 15 ottobre 2021, la quale ha stabilito che, in applicazione della citata novella legislativa, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo gli oneri retrocedibili al consumatore sono limitati ai costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*), con esclusione dei costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*);

VISTA l'ordinanza del Tribunale di Torino del 2 novembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (G.U.) - 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 7 del 16 febbraio 2022, che ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-*octies* del Decreto Sostegni-*bis*, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione;

VISTA la Conferenza dei Collegi del 17 novembre 2021 che, considerata la citata ordinanza del Tribunale di Torino, ha concluso che non sussistono i presupposti per sospendere la trattazione dei ricorsi pendenti presso l'ABF in materia di rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori, continuando a essere applicabili i principi stabiliti dal Collegio di coordinamento dell'ABF con la decisione n. 21676/21;

CONSIDERATO che la stessa Conferenza dei Collegi ha ribadito il diritto del ricorrente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ovvero di rinunciare al ricorso, come previsto dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", salva in quest'ultimo caso la possibilità di ripresentarlo in data successiva (tenuto conto del nuovo limite di competenza temporale dell'ABF in vigore dal 1° ottobre 2022);

CONSIDERATA l'eccezionalità delle condizioni in cui sono venuti a trovarsi i clienti che hanno presentato ricorso all'ABF in materia di rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori, in relazione alla complessità del quadro normativo di riferimento e

alla rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità della norma di legge sopravvenuta;

DELIBERA

che i clienti i quali, a far data dal 25 luglio 2021 e sino alla data di pubblicazione in G.U. della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 11-*octies* del Decreto Sostegni-*bis*, abbiano presentato o presentino dichiarazione di rinuncia al ricorso all'ABF, proposto in materia di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori, sono esonerati dal versamento del contributo di 20 euro alle spese della procedura nel caso di riproposizione dello stesso ricorso, in data successiva alla pubblicazione in G.U. del citato pronunciamento della Corte Costituzionale.

L'esonero si applica se la rinuncia perviene prima della decisione sul ricorso da parte dell'Organo decidente dell'ABF¹.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Il Governatore

firma 1

delibera 167/2022

¹ Si rammenta che il Collegio, quando investito della decisione, delibera sull'esito del ricorso nella collegialità della riunione prevista dalla Sezione III, par. 4 delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" e in base al "Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF".